

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto n. 267/2000 dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;

Richiamato l'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che al comma 24, testualmente prevede che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;

Richiamato, altresì, il comma 25 dell'articolo di legge dianzi citato, che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della menzionata legge (realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita), prevede che, nei casi in cui l'ente pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

Visto che il metodo della concessione, giusta quanto previsto all'art. 113, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, è consigliato anche da ragioni di economicità di gestione;

Ritenuto che sussistano, quindi, ragioni di opportunità sociale, di economicità, efficienza ed efficacia di gestione che legittimano la concessione a terzi degli impianti sportivi comunali, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;

Dato atto che tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo ente rivestono natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentali all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art. 826, ultimo comma del codice civile;

Dato, quindi, atto che l'unico modo legittimo e tipico per attribuire, entro certi limiti e per alcune utilità, la disponibilità degli impianti a privati è quello della concessione amministrativa, che assume normalmente la configurazione della concessione-contratto;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - 1 marzo 2001, n. 3944, nella quale viene sottolineato che, anche riguardo alle concessioni di servizi non rientranti nella disciplina comunitaria (quali quello oggetto del presente provvedimento) l'istituto concessorio presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

Considerato che la Legge Regionale n. 11 del 6 luglio 2007, nello specifico all'art. 3, comma 2 "modalità di affidamento", stabilisce che nel caso vi sia sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto in oggetto, nel rispetto di quanto è previsto dall'art. 4, comma 1, il servizio di gestione può essere affidato in via diretta;

Rilevato che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Team Regina è il solo soggetto nel territorio comunale di Cattolica, riconosciuto dall'E.P.S. - U.I.S.P., che promuove le discipline sportive skateboard, pattinaggio, bmx;

Visto che la Consulta Sportiva con verbale del 27.05.2007 ha espresso parere favorevole in merito

all'ipotesi di applicare una deroga al regolamento, approvato con atto di C.C. n. 54 del 28.09.2006, condividendo la necessità espressa dall'Amministrazione Comunale di concedere sperimentalmente in uso l'impianto all'Associazione Team Regina, definendo contestualmente i limiti e le condizioni d'uso;

Visti gli elementi essenziali della convenzione da stipulare, il cui schema è allegato al presente atto, ossia:

- a) i contenuti dell'attività di gestione ordinaria;
- b) la durata;
- c) le modalità di gestione;
- d) gli obblighi e diritti delle parti;
- e) le modalità di fissazione delle tariffe di accesso agli impianti;
- f) la riserva dell'uso dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale;
- g) il canone di concessione;
- h) le cause di anticipata risoluzione della convenzione

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000:

Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto della relazione del Vice Sindaco Prioli e della discussione che ne è seguita, come riportato integralmente nel verbale della seduta al punto dell'odg.;

Vista la modifica, proposta durante la discussione, di cassare il 4 capoverso della premessa:

"Visto che il metodo della concessione, giusta quanto previsto all'art. 113, comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/2000, è consigliato anche da ragioni di economicità di gestione;"

Visto l'emendamento proposto allo schema di convenzione all' Art.14.1, 2 capoverso: "Nel caso che ciò non sia possibile, queste saranno deferite al giudizio insindacabile di tre arbitri di cui uno nominato dall'AMMINISTRAZIONE, uno dalla Commissione ed uno dal delegato provinciale del CONI." viene sostituito con: "Nel caso che ciò non sia possibile, queste saranno deferite alla competente autorità giudiziaria.";

Ritenuto di procedere alla votazione di entrambi gli emendamenti, con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 18 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- di approvare la modifica della premessa, cassando il 4 capoverso: "Visto che il metodo della concessione, giusta quanto previsto all'art. 113, comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/2000, è consigliato anche da ragioni di economicità di gestione";

- di approvare, altresì, la modifica allo schema di convenzione all'art. 14.1, 2 capoverso: "Nel caso che ciò non sia possibile, queste saranno deferite alla competente autorità giudiziaria.";

Conseguentemente,

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 18 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di richiamare la premessa emendata ed approvata a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di esprimere atto di indirizzo ai fini dell'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale denominato Skate Park - Parco della Pace, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Team Regina, risultante il solo soggetto nel territorio comunale di Cattolica, riconosciuto dall'E.P.S. - U.I.S.P., che promuove le discipline sportive skateboard, pattinaggio, bmx;

3) di approvare, in allegato al presente provvedimento, lo schema emendato della convenzione, con il relativo allegato "A", che dovrà regolare i rapporti tra il Comune ed il concessionario individuato;

4) - di demandare al dirigente di competenza la stipula della convenzione e la redazione degli atti amministrativi conseguenziali.

=====

DEL35570/ASD-DEL Deliberazione C.C. n. 19 del 21/02/2008 - pag. n.

=====